



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3001 di data 4 ottobre 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'apprestamento di un nuovo tracciato per la discesa con la mountain bike denominato "SUPERNATURAL", che si sviluppa tra le località "Cima Paganella" e "Doss Pelà" ad integrazione di un bike park già autorizzato sul versante di Andalo, nell'area sciabile della Paganella, nei Comuni di Fai della Paganella, Terre d'Adige e Vallelaghi.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani e Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Sergio Tonolli del Servizio foreste.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "bike park", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 9 luglio 2021, prot. n. 494233, con la quale la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'apprestamento di un nuovo tracciato per la discesa con la mountain bike denominato "SUPERNATURAL", che si sviluppa tra le località "Cima Paganella" e "Doss Pelà" ad integrazione di un bike park già autorizzato sul versante di Andalo, nell'area sciabile della Paganella, nei Comuni di Fai della Paganella, Terre d'Adige e Valledaghi.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, allegati alla domanda, a firma del dott. ing. Christian Sandoval e del dott. geol. Lino Berti, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	03_Tav01_planimetrie.pdf	494233	09/07/2021	A02
2	04_Tav02_profilo e sezioni tipo.pdf	494233	09/07/2021	A03
3	05_relazione geologica.pdf	494233	09/07/2021	A04
4	06_Studio compatibilità.pdf	494233	09/07/2021	A05
5	06a_Allegato C1.pdf	494233	09/07/2021	A06
6	06b_Allegato C2.pdf	494233	09/07/2021	A07
7	07_Relazione forestale.pdf	494233	09/07/2021	A08
8	08_relazione interferenze impianti tecnico responsabile.pdf	494233	09/07/2021	A09
9	01_Relazione tecnica.pdf	494233	09/07/2021	A10
10	02_documentazione fotografica.pdf	494233	09/07/2021	A11

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'apprestamento di un nuovo tracciato per la discesa con la mountain bike, cosiddetto "downhill", denominato "Supernatural" che si sviluppa tra le località "Cima Paganella" e "Doss Pelà", ad integrazione di un'area bike park già autorizzata sul versante di Andalo denominata "Andalo Zone", nell'area sciabile della Paganella, nei Comuni di Fai della Paganella, Terre d'Adige e Valledaghi.

Il tracciato proposto, che si sviluppa per circa 3.494 m tra circa quote 2115 e 1780 m.s.l.m., si diparte dalla Cima della Paganella presso la stazione di monte dell'impianto di risalita "Albi di Mez - Cima della Paganella", si snoda inizialmente ai margini della pista da sci denominata "Panoramica" fino alla zona della "Selletta", proseguendo poi prevalentemente in area boscata per giungere infine in corrispondenza della stazione di monte della cabinovia "Andalo - Doss Pelà", ove si connette al susseguente tracciato denominato "Flow & Hustle".

Il tracciato presenta una larghezza media di circa 1,20 m, che si attesta nei tratti in curva tra circa 1,40÷1,60 m, una pendenza longitudinale media pari a circa il 9,6% e pendenze trasversali nell'ordine del 2-3% per garantire lo smaltimento delle acque di scorrimento superficiali. Il percorso di tipo "natural", ossia di minimo impatto visivo, richiede la realizzazione di minimi interventi di manomissione del territorio, senza dossi artificiali e paraboliche, sfruttando al massimo la morfologia del terreno e l'eventuale presenza di passaggi naturali tra la vegetazione e di sentieri esistenti. I lavori prevedono nel complesso la pulizia del percorso mediante la rimozione di sterpaglie, arbusti e rami presenti, la sistemazione e regolarizzazione della sede ciclabile tramite la scarifica superficiale e minimi interventi di scavo e riporto da eseguire con mini-escavatore, la compattazione del fondo con piastra vibrante e infine l'installazione di adeguata segnaletica informativa e direzionale.

Considerato che il tracciato per mountain bike in argomento possiede i requisiti indicati nell'art 52 ter della l.p. 7/87.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.A., con sede in Andalo, Via Rindole, 3, all'apprestamento del nuovo tracciato per la discesa con la mountain bike denominato "SUPERNATURAL", che si sviluppa tra le località "Cima Paganella" e "Doss Pelà" ad integrazione di un bike park già autorizzato sul versante di Andalo, nell'area sciabile della Paganella, nei Comuni di Fai della Paganella, Terre d'Adige e Vallelaghi, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione all'ottemperanza alle prescrizioni tecniche-operative sotto riportate:
 - il tracciato dovrà essere definito con precisione, mediante picchettamento al suolo e georeferenziazione, in modo da garantirne l'invariabilità nel tempo;
 - dovrà essere sfruttata il più possibile la morfologia naturale del terreno per ricavare la prospettata sinuosità del tracciato;
 - nei tratti in cui il tracciato attraversa la superficie boscata il taglio di piante dovrà essere autorizzato dall'Autorità forestale che ne verificherà le reali necessità;
 - va evitata la sramatura delle piante poste in prossimità del tracciato;
 - per ricavare il tracciato andranno utilizzati mezzi meccanici leggeri e di ingombro tale da non determinare neppure in via temporanea l'apertura di tracce di ampiezza maggiore di quella di progetto;
 - gli interventi di scotico e di sbancamento dovranno essere limitati al minimo indispensabile;
 - la larghezza del tracciato non dovrà superare nei tratti rettilinei i 120 cm, come da Sezione tipo riportata nella Tav. 2 di progetto; nei tratti in curva tale valore potrà essere incrementato secondo le indicazioni riportate nella Relazione tecnico descrittiva;
 - dovrà essere prestata particolare cura nella realizzazione dei raccordi tra le rampe in scavo e in riporto e il terreno naturale, nonché nei ripristini;
 - le superfici movimentate esterne al tracciato (in particolare le rampe) andranno sottoposte ad inerbimento utilizzando miscugli idonei alle condizioni stagionali, diversificati sulla base della quota e dell'ambiente attraversato e concordati con l'Autorità forestale;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
 - in fase cantieristica dovrà essere adottata massima cautela per evitare sversamenti di qualsiasi inquinante nell'area oggetto degli interventi e dovrà essere effettuato il monitoraggio delle risorse idropotabili a valle degli stessi;
3. di disporre che, in ordine alla realizzazione dell'intervento in oggetto, dovrà essere presentata al Servizio impianti a fune e piste da sci la documentazione, resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica, di seguito indicata:
 - attestazione, prima dell'inizio dei lavori, di presa visione e accettazione del progetto;

- attestazione, a lavori ultimati, che comprovi il rispetto dei franchi minimi verticali stabiliti dalla normativa vigente per le linee funiviarie, in tal caso fra il bordo inferiore del veicolo di trasporto ed il terreno;
4. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento per miglorie boschive di una somma di **€ 1.150,00 (euro millecentocinquanta/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
 5. di far obbligo al gestore del bike park, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ed in particolare:
 - assicurare un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi;
 - segnalare adeguatamente in tutto il suo sviluppo il bike park con interdizione all'escursionismo a piedi;
 - segnalare, qualora il tracciato del bike park attraversi altre infrastrutture viabili, le intersezioni sia sui tracciati stessi e sia sulle infrastrutture attraversate;
 - stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore;
 6. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 7. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 8. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste per il controllo di competenza;
 9. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 10. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr